

Servizio proponente: Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° 670 del 16 GIU. 2014

OGGETTO: Regolamento del procedimento sanzionatorio ex art. 47 D.Lgs n. 33/2013 - Adozione

REGISTRAZIONE CONTABILE

Come da allegata scheda computerizzata

Il Direttore del Servizio Economico. Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è formato da n. 2 pagine e n. 1 allegati, è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal 16 GIU. 2014

ed è divenuto esecutivo il

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo 16 GIU. 2014

- è pervenuto ex L.R. 52/94 al Collegio Sindacale il Prot.

- è stato notificato in data alle seguenti UU.OO.CC.

Unità di Registrazione, Determinazione e Direttive

IL RESPONSABILE

Enore Longobardi

**Vista** la segnalazione dell'Organismo di Valutazione in data 9 giugno 2014 con la quale si invita il Servizio Trasparenza a predisporre Regolamento per gli adempimenti previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 33/2013;

**Richiamato** il predetto articolo, il quale prevede che "1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.";

**Richiamate** le delibere ANAC n. 65 e n. 66 del 2013;

**Vista** la proposta di Regolamento predisposta dal Responsabile per la Trasparenza;

**Ritenuto** che il contenuto del Regolamento non deve intendersi specificamente approvabile da parte dell'organo deliberante dell'Azienda, in quanto assolve una funzione di trasparenza e ausilio in particolare per la direzione strategica e in generale per la collettività;

## IL DIRETTORE GENERALE

- Letta la proposta di cui innanzi;
- Ritenuto di provvedere in conformità;
- Acquisiti, in merito, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario


## DELIBERA

- di adottare, come adotta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013, e specificamente dell'art. 47, l'allegato Regolamento che ne forma parte integrante e sostanziale nella versione proposta dal Responsabile per la Trasparenza.
- di rendere la presente immediatamente esecutiva.

APDS 010 01  
Il Direttore Sanitario  
Dott. Nicola Silvestri



Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Giordano



Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Antonella Tropiano



Stampa illeggibile

***Regolamento del procedimento sanzionatorio ex  
art. 47 D. Lgs. n. 33/2013***

### **Art. 1 - La materia del Regolamento.**

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il procedimento sanzionatorio previsto da tale articolo in materia di violazione degli obblighi specifici di trasparenza previsti dagli artt. 14, 22, comma 2, e 47, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

-----

#### **Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33 - Art. 47 Sanzioni per casi specifici**

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'*articolo 14*, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'*articolo 22*, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*

#### **Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33 - Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico**

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
  - a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
  - b) il curriculum;
  - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
  - f) le dichiarazioni di cui all'*articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441*, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli *articoli 3 e 4* della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 7*.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

#### **Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33 - Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato**

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
  - a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
  - b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
  - c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
  - d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli *articoli 14 e 15*.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

## **Art. 2 - Principi**

Il presente Regolamento si fonda sui seguenti principi:

**A.** criteri di applicazione delle sanzioni definiti con riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

**B.** presenza del contraddittorio con il soggetto interessato;

**C.** separazione funzionale tra l'Ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione.

---

### **Legge 24.11.1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)**

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

### **Legge 24.11.1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale Art. 14 (Contestazione e notificazione)**

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal *codice di procedura civile*, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

**Legge 24.11.1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale Art. 17 (Obbligo del rapporto)**

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

2. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

3. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

4. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

5. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

6. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

8. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

**Legge 24.11.1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione)**

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

### **Art.3 - Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni**

L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è individuata nel Servizio Affari Legali dell'Azienda.

### **Art. 4 - Procedimento istruttorio.**

Entro 30 giorni dal termine della scadenza, stabilita dal Responsabile della trasparenza, per l'acquisizione dei dati richiesti, lo stesso assegna, con apposita comunicazione da notificarsi a mezzo raccomandata postale o a mano, al soggetto inadempiente un termine non superiore ai 30 giorni per la presentazione degli stessi, avvisandolo contestualmente che, in caso contrario, si procederà all'applicazione del regime sanzionatorio.

La medesima procedura verrà eseguita in caso di incompletezza dei dati acquisiti.

Nel caso il termine assegnato per la consegna dei dati o per il completamento degli stessi non venga rispettato dal soggetto interessato, il Responsabile della trasparenza procede, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, a segnalare la fattispecie di cui ai commi precedenti all'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni per gli adempimenti conseguenti.

Il procedimento istruttorio può essere avviato, in caso di inottemperanza da parte del Responsabile della trasparenza, anche dall'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) e dalla CIVIT.

### **Art. 5 - Sanzioni per violazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2003**

Ai soggetti che non ottemperano, sia in modo parziale che totale, agli obblighi previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applica la sanzione amministrativa sulla base dei principi di proporzionalità e graduazione delle sanzioni secondo quanto stabilito nelle tabelle sottostanti:

#### **Tabella A - Anno di elezione o di nomina**

*Fattispecie prevista dall'art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013*

lett. b): il curriculum	€	500,00
lett. d): i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	€	500,00
lett. e): gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti	€	500,00
lett. f): le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 5.7.1982, n.441 nonchè le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal decreto 33/2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso	€	500,00

#### **Tabella B - Anni successivi alla elezione o nomina**

*Fattispecie prevista dall'art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013*

lett. d): i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	€	500,00
lett. e): gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti	€	500,00

lett. f): le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 5.7.1982, n.441  
 nonchè le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli  
 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal decreto  
 33/2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non sepa-  
 rato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  
 consentano. Viene in ogni caso data evidenza al manca-  
 to consenso € 500,00

Il totale risultante dalla sommatoria delle sanzioni riportate nelle tabelle A e B è raddoppiato nel caso di mancata trasmissione di tutti i dati richiesti così come sopra individuati nelle varie situazioni.

Il totale risultante dalla sommatoria delle sanzioni riportate nella tabella B di cui innanzi è triplicato nel caso di recidiva nella mancata trasmissione di tutti i dati richiesti così come sopra individuati nelle varie situazioni.

Le somme di cui alle tabelle A e B sono ridotte in ragione di quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

-----  
**Legge 24.11-1981, n. 689 - Art. 16 (Pagamento in misura ridotta)**

1.E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2.Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

3.Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

**Art. 6 - Sanzioni per violazione degli artt. 22, comma 2, e 47, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 33/2013**

Ai soggetti che non ottemperano, sia in modo parziale che totale, agli obblighi previsti dagli artt. 22, comma 2, e 47, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 33/2013, si applica la sanzione amministrativa sulla base dei principi di proporzionalità e graduazione delle sanzioni secondo quanto stabilito nelle tabelle sottostanti:

**Tabella A - Responsabilità del Direttore Generale**

*Fattispecie prevista dall'art. 22, comma 2, del d. lgs. 33/2013*

a) dati relativi agli incarichi dei componenti la direzione strategica (DG, DA, DS)	€	500,00
b) trattamento economico complessivo spettante ai componenti la direzione strategica (DG, DA, DS)	€	500,00
c) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	€	500,00

**Tabella B - Responsabilità del Direttore Generale nell'anno di nomina**

*Fattispecie prevista dall'art. 47, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013*

a) dati relativi al proprio incarico	€	500,00
--------------------------------------	---	--------

**Tabella C - Responsabilità del Direttore Generale negli anni successivi**

*Fattispecie prevista dall'art. 47, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013*

Il totale risultante dalla sommatoria delle sanzioni riportate nelle tabelle A, B e C è raddoppiato nel caso di mancata trasmissione di tutti i dati richiesti così come sopra individuati nelle varie situazioni.

Il totale risultante dalla sommatoria delle sanzioni riportate nella tabella A e C di cui innanzi è triplicato nel caso di recidiva nella mancata trasmissione di tutti i dati richiesti così come sopra individuati nelle varie situazioni.

Le somme di cui alle tabelle A e B sono ridotte in ragione di quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### ***Art. 7 - Procedimento sanzionatorio***

Ricevuta la segnalazione del Responsabile della trasparenza circa la necessità dell'irrogazione della sanzione, l'autorità competente procede all'irrogazione della stessa, attraverso apposito verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Il verbale di accertamento e contestazione della violazione deve essere notificato all'interessato con le procedure di cui alla legge 689/1981 entro il termine di trenta giorni dalla segnalazione effettuata dal Responsabile della trasparenza.

Entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento e contestazione della violazione, il soggetto interessato può far pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dall'autorità competente all'irrogazione della sanzione.

L'autorità competente, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma precedente, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese sostenute per l'attivazione dei procedimenti istruttori e sanzionatori, all'autore della violazione, specificandone i termini e le modalità di pagamento, che comunque non potranno avvenire oltre i trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

E' ammesso il pagamento rateale della sanzione in massimo di tre rate da versarsi annualmente; l'ultima rata deve comunque essere versata entro il termine di scadenza dell'incarico conferito.

Decorso inutilmente il termine per il pagamento previsto nell'ordinanza motivata, si procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, secondo la normativa vigente.

### ***Art. 8 - Opposizione***

Contro l'ingiunzione di pagamento, l'interessato può proporre ricorso avanti l'Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

1. Le controversie previste dall'*articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
  - a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  - b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
  - c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
  - d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
  - e) valutaria;
  - f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
  - a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
  - b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
  - c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal *regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736*, dalla *legge 15 dicembre 1990, n. 386* e dal *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*.
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'*articolo 5*.
8. Con il decreto di cui all'*articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile* il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'*articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'*articolo 208* del medesimo decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
  - a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
  - b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia ommesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'*articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile*.
13. Salvo quanto previsto dall'*articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.